Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Sabato, 2 agosto 1930 - Anno VIII** **Numero 180**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre; ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. [illegible] — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T[illegible] n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Duzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte** Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

ERRATA-CORRIGE

A pagina 2957 della *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1930 nel decreto Ministeriale concernente il ragguaglio, agli effetti della tassa di bollo, della corona cecoslovacca alla valuta italiana, dove è scritto « 1 lira = corone cecoslovacche 0,56 » leggasi « 1 corona cecoslovacca = lire it. 0,56 ».

(4215)

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1329.**

LEGGE 10 luglio 1930, n. **1001.**

Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi, sarà pubblicata, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, una edizione nazionale delle sue memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi.

Art. 2.

La pubblicazione delle memorie autobiografiche di Giuseppe Garibaldi sarà fatta sul manoscritto originale, di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Nessuno, a qualsiasi titolo, potrà vantare diritti per la pubblicazione delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi, compresi nell'edizione nazionale.

Art. 4.

Per la durata di sette anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-32, allo scopo di contribuire alla pubblicazione predetta, sarà vincolata la somma di L. 25.000 annue sul capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per incoraggiamento a pubblicazioni di opere scientifiche e letterarie.

Art. 5.

La direzione della edizione nazionale delle memorie autobiografiche, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi sarà affidata ad una Commissione da nominarsi con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1330.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 999.

Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1331.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 1002.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1332.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 1003.

Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel comune di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai soli effetti del riparto e della distribuzione della sovrimposta provinciale sarà tenuta a base, per il comune di Grosseto, dal 1° gennaio 1930, l'imposta erariale calcolata sugli estimi del vecchio catasto, quantunque nel predetto Comune sia stato attivato il catasto nuovo in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1276.

Quando però il nuovo catasto sarà attivato agli effetti tributari in tutti i Comuni della provincia di Grosseto, la sovrimposta provinciale sarà distribuita in base all'imposta erariale risultante dall'applicazione della nuova rendita censuaria.

Fra i singoli possessori del Comune, la sovrimposta provinciale si ripartirà sulla base della nuova rendita inscritta sui ruoli dell'anno al quale la sovrimposta si riferisce.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1333.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 1004.

Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale e di coordinarle in unico testo con quelle vigenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale, riguardanti

le spese, i tributi e le altre entrate, nonchè i bilanci comunali e provinciali, e a coordinarle in unico testo con quelle vigenti, dopo aver udita una Commissione di nove senatori e nove deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1334**.

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1005**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli, e del R. decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.

Art. 2.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DI CROLLALANZA — MOSCONI — GAZZERA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1335**.

LEGGE 3 luglio 1930, n. **1007**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, relativo alla concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, relativo alla concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIULIANO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1336**.

LEGGE 9 giugno 1930, n. **1006**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. B. — Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1929, n. 243.

Numero di pubblicazione **1337**.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1008**.

Proroga dell'incarico affidato al commissario straordinario del Consorzio d'irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia » con sede in Treviso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1929, col quale veniva sciolta la deputazione provvisoria, amministratrice del Consor-

zio di irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia », con sede in Treviso, e veniva nominato, per la durata di sei mesi, commissario straordinario con pieni poteri l'ing. Tullio Gloria, residente in Padova;

Visto il Nostro decreto 13 gennaio 1930, col quale il detto incarico veniva prorogato per un periodo di tempo non maggiore di sei mesi;

Ritenuta l'opportunità, per la definitiva sistemazione di quell'ente, di prorogare l'amministrazione straordinaria fino a quando non sarà provveduto alla redazione del progetto esecutivo ed all'inizio dei relativi lavori;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico di commissario straordinario del Consorzio di irrigazione sinistra Piave « Canali Emanuele Filiberto di Savoia », con sede in Treviso, affidato all'ing. Tullio Gloria, è prorogato fino a quando non sarà provveduto alla redazione del progetto esecutivo ed all'inizio dei relativi lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 102. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1338.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. **1010**.

Varianti al R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211, relativo alla banda musicale della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e le successive modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211;

Ritenuta la necessità di disciplinare con nuove norme la nomina del vice direttore di banda e l'arruolamento dei musicanti prime e seconde parti della banda della Regia guardia di finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211, è sostituito dal seguente:

« Il vice direttore di banda è tratto per concorso per titoli e per esame fra gli appartenenti, in ordine di preferenza, ad una delle seguenti categorie:

a) musicanti prime parti appartenenti alla banda della Regia guardia di finanza;

b) militari della Regia guardia di finanza, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati in attività di servizio o in congedo che non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età;

c) cittadini del Regno aventi i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo ».

Art. 2.

Al vincitore del concorso di cui all'articolo precedente verrà conferito all'atto della nomina, a tutti gli effetti, il grado di maresciallo maggiore e la qualifica di vice direttore della banda della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928, n. 2211, è sostituito dal seguente:

« Al passaggio previsto dalla lettera *c*) ed alla riammissione in servizio possono aspirare anche i coniugati ».

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto e ad apportare al regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Regia guardia di finanza le modificazioni che si rendono necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli automobilisti della Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 12, *d*), dello statuto tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 27 marzo 1930, n. 462, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Luigi Sisti a segretario del dipendente Sindacato interprovinciale fascista degli automobilisti della Toscana;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Luigi Sisti a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli automobilisti della Toscana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 365. — BETTAZZI.

(4208)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1930.
Concessione della tassazione unica per le rispedizioni sulle Ferrovie dello Stato di prodotti ortofrutticoli da Verona e da Bologna.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Di concerto col Ministro per le finanze;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1929, n. 2863;
Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1929, n. 1298;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti ortofrutticoli di origine nazionale, spediti a carro all'indirizzo dei Magazzini generali di Verona e della Società anonima Magazzini centrali italiani di Bologna, a partire dal giorno 8 giugno 1930, e dagli enti medesimi rispediti a carro, è accordata, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, la tassazione unica sulla totale percorrenza effettiva del trasporto originario e della rispedizione.

Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche quando la rispedizione sia effettuata previo trasbordo della merce su altro carro o previa sosta nei locali degli enti sopra nominati, come pure quando la rispedizione abbia luogo solo parzialmente, o quando siano riuniti in unica rispedizione prodotti provenienti da trasporti originari diversi.

In ogni caso la tassazione sui percorsi cumulati viene praticata limitatamente ai quantitativi di volta in volta rispediti, sulla base del prezzo unitario applicabile in relazione al peso complessivo del trasporto originario o della rispedizione, a seconda che l'uno o l'altro sia inferiore.

Le rispedizioni devono essere effettuate entro tre mesi dalla data di svincolo dei trasporti originari.

I trasporti originari possono essere effettuati sia in affrancato sia in assegnato, le rispedizioni unicamente in affrancato.

Art. 2.

Sulla differenza fra le tasse computate in base ai percorsi separati del trasporto originario e della rispedizione, e quelle computate in base alla percorrenza complessiva, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato trattiene a suo favore il 10 per cento a titolo di compenso per le sue maggiori prestazioni.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione del presente decreto.

Art. 4.

I decreti Ministeriali 14 giugno 1929, n. 2863, e 11 dicembre 1929, n. 1298, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4209)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1930.
Autorizzazione al Monte di pietà di Roma a trasferire in Veroli la propria filiale sita in Sgurgola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di pietà di Roma è autorizzato a trasferire in Veroli la propria filiale sita in Sgurgola, la quale, in conseguenza, è chiusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4216)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Sterkaj fu Giovanni, nato a Trieste il 6 ottobre 1878 e residente a Trieste, via del Bosco n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Steccati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Sterkaj è ridotto in « Steccati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Sterkaj nata Filipcic di Giovanni, nata il 12 ottobre 1881, moglie;
2. Silvana di Riccardo, nata il 19 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2631)

N. 11419-18201.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Svab di Giacomo, nato a Santa Croce di Trieste il 20 luglio 1875 e residente a Trieste, Santa Croce n. 110, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Svab è ridotto in « Savi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Svab nata Semec di Cristiano, nata il 18 ottobre 1878, moglie;
2. Ludmilla Svab in Padoan di Giacomo, nata il 16 settembre 1902, figlia;
3. Stefania di Giacomo, nata il 28 settembre 1904, figlia;
4. Francesco di Giacomo, nato il 3 giugno 1906, figlio;
5. Elsa Maria di Giacomo, nata il 14 maggio 1909, figlia;
6. Francesca di Giacomo, nata il 10 ottobre 1912, figlia;
7. Maria di Giacomo, nata il 10 ottobre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2641)

N. 11419-15678.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Saversnich fu Giovanni, nato a Trieste il 19 giugno 1905 e residente a Trieste, via Cologna n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saverni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Saversnich è ridotto in « Saverni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2646)

N. 11419-14108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Sidonia Sedmak ved. Luttazzi, nata a Trieste il 30 ottobre 1892 e residente a Trieste, via Canova n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Semani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Sidonia Sedmak è ridotto in « Semani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di trasformazione fondiaria della Piana di Tarquinia in provincia di Roma.

Con R. decreto 2 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio successivo al registro 5, foglio 149, è stato costituito il Consorzio di trasformazione fondiaria della Piana di Tarquinia (bacino del fiume Marta) e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori:

Rappresentante del comune di Tarquinia, amministratore degli eredi del conte Bruschi Falgari, marchese G. Battista Sacchetti, Brunelli Domenico, rappresentante dell'Università agraria di Tarquinia, Eustacchi Francesco, Proli Dorindo, rappresentante della Federazione provinciale Sindacati fascisti di Viterbo, Giorgi Giacomo.

(4210)

Costituzione del Consorzio di bonifica del Lago di Porta in provincia di Lucca.

Con R. decreto 23 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo al registro 5, foglio 318, è stato costituito il Consorzio di bonifica del Lago di Porta in Forte dei Marmi (Lucca).

(4211)

Riconoscimento del Consorzio irriguo del torrente Letojanni in provincia di Messina.

Con R. decreto 20 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1930, registro 5 Min. agric. e for., foglio n. 210, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo del torrente Letojanni, con sede in Letojanni, in provincia di Messina.

(4212)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 167.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.12	Oro	368.35
Svizzera	370.90	Belgrado	33.80
Londra	92.944	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.687	Albania (Franco oro)	367.52
Spagna	213.75	Norvegia	5.116
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.562	Svezia	5.136
Vienna (Schillinge)	2.701	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.64	Danimarca	5.117
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	67.50
Peso Argentino Oro	15.595	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.87	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.125
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50 %	75.75

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di professore non stabile di agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 e 30 novembre 1924, nn. 1851 e 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 27 giugno 1928, n. 1047;

Sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile di agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

I concorrenti dovranno, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) la loro domanda in carta da bollo da L. 5, corredata dei seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime, che dovranno presentare possibilmente in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore di oltre quattro mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

I concorrenti, i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Il candidato dovrà indicare sulla domanda il luogo della sua abituale residenza.

Roma, addì 1º luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4159)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.